



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

**Art. 20 del D.Leg.vo n. 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020”.**

Data 29/12/2021

L'anno duemilaventuno il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Medici Fabio	X	
Benzi Daniele		X
Filanti Sandra		X
Guerra Valterino	X	
Leurini Paolo	X	
Penserini Elena Maddalena	X	
Renzini Denis	X	
Muccini Michela	X	
Ciucci Bruno	X	
Sacanna Marco	X	
Terenzi Valeria	X	

Assegnati: 11

Presenti : 9

In carica: 11

Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa. Maria Silvia Bartolacci.

La seduta è pubblica.

Viene modificato l'ordine dei lavori ponendo all'approvazione il punto n. 8 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Interviene il Consigliere Valeria Terenzi il quale fa presente quanto segue:

“Non viene tenuto conto del cambio di regione, avvenuto con legge 84 del 28/05/2021 in vigore dal 17/06/2021, quindi non è corretto dismettere le quote di AMIR ed HERA.

AMIR è la società che in Provincia di Rimini gestisce le reti di acquedotto di lunga distanza e intercomunali. Il comune di Sassofeltrio ha assolutamente bisogno dell'acqua di Ridracoli per risolvere le carenze estive.

HERA è la società che gestisce il servizio idrico e la raccolta dei rifiuti in provincia di Rimini e che dal 1° gennaio 2022 subentrerà anche nel nostro comune. Non ha senso quindi mantenere la quota di Marchemultiservizi”.

Interviene il Sindaco il quale fa presente quanto segue:

“La dismissione o mantenimento delle partecipazioni societarie verrà riconsiderato appena definite le nuove convenzioni”.

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti:

favorevoli 6

contrari 3 (Ciucci Bruno, Sacanna Marco, Terenzi Valeria) su 9 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

---

# PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

---

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: “**Art. 20 del D.Leg.vo n. 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020**”.

**Considerato** quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 18, della legge n. 124 del 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con deliberazione di G.M. n. 11 del 28/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell’articolo 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 30.09.2017 ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle società direttamente partecipate dal Comune di Sassofeltrio ed in data 17.02.2018, il medesimo organo politico, con deliberazione n. 16, ha modificato l'allegato "A" del Piano di cui sopra nella parte in cui si prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute in Megas.Net S.p.A., mediante previsione dell'azione di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;

**Tenuto conto** dei sopra citati atti di C.C. n. 25 del 30/09/2017 e n. 16 del 17/02/2018, sono state prese in esame n. 5 società partecipate direttamente dal Comune di Sassofeltrio e precisamente:

- Marche Multiservizi S.p.A. con una quota dello 0,00042%, il Consiglio Comunale ne deliberava il mantenimento;
- Megas.Net S.p.A.; con una quota dello 0,003%, il Consiglio Comunale ne deliberava la fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A.;
- AMIR SPA: con una quota dello 0,00080%, il Consiglio Comunale ne deliberava la cessione;
- HERA SPA: con una quota dello 0,00001%, il Consiglio Comunale ne deliberava la cessione;
- Per quanto riguarda la Società intercomunale di Servizi S.P.A. (SIS SPA), la stessa è stata posta in liquidazione con provvedimento del 27/06/2011;

**Considerato** che la legge di bilancio dello Stato 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) – GU 31/12/2018), ha stabilito che le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 non si applicano sino al 31/12/2021 per le società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

**Considerato** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Dato atto** che:

- il Comune di Sassofeltrio, a far data dal 17 giugno 2021 è stato distaccato dalla Regione Marche ed è stato aggregato alla Regione Emilia Romagna, e ciò comporta un diverso ambito di riferimento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.;
- attualmente opera, come gestore del servizio suddetto, la società "Marche Multiservizi spa"
- con il passaggio di Regione, la società di riferimento per la gestione del servizio è "Hera spa";

**Tenuto conto** di quanto sopra, l'esito della ricognizione effettuata, costituisce aggiornamento al

“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”;

### PROPONE

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e di confermare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con delibera CC n. 25 del 30/09/2017 come modificato dalla deliberazione C.C. n. 16 del 17/02/2018, il quale può essere così riassunto relativamente alla situazione in essere alla data attuale:
  - **Società Megas.net S.p.A.** = fusione per incorporazione di Megas Net spa in Marche Multiservizi spa;
  - **Società Marche Multiservizi spa:** mantenimento
  - **Amir spa:** cessione
  - **Hera spa:** cessione
  - **SIS spa:** già posta in liquidazione con provvedimento del 27/06/2011;
- f) di dare comunque atto della possibilità che la società “Hera spa” diventi il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e che, ai sensi della normativa vigente, produca, per questo Ente, un servizio di interesse generale, presupposto per il mantenimento della partecipazione azionaria;
- 2) di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 3) che il presente atto sia trasmesso alle società partecipate dal Comune;
- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, del Decreto Legge n. 90/2014 con le modalità previste nel Decreto Ministeriale 25 gennaio 2015;
- 5) che copia della presente sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 6) che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

\*\*\*\*\*